

REQUISITI PER AVERE DIRITTO ALL'ESENZIONE DAL TICKET PER PRESTAZIONI DI ASSISTENZA SPECIALISTICA AMBULATORIALE E DI LABORATORIO PER MOTIVI ANAGRAFICI E SOCIO ECONOMICI

Per avere diritto all'esenzione bisogna essere:

- Cittadini di età inferiore ai sei anni o superiore ai sessantacinque anni, purché appartenenti ad un nucleo familiare avente un reddito complessivo lordo riferito all'anno precedente non superiore a €36.151,98 (esenzione per reddito ed età) codificato nella Regione Veneto con **7R2**.
- Cittadini disoccupati e loro familiari a carico purché appartenenti ad un nucleo familiare con un reddito complessivo lordo riferito all'anno precedente non superiore a €8.263,31 aumentato a €11.362,05 in presenza del coniuge non legalmente ed effettivamente separato, ulteriormente incrementato di €516,46 per ogni figlio a carico (esenzione per disoccupazione) codificato nella Regione Veneto con **7R3**.
- Cittadini di età superiore ai sessantacinque anni beneficiari di assegno (ex pensione) sociale e loro familiari a carico (esenzione per assegno sociale) codificato nella Regione Veneto con **7R4**.
- Cittadini di età superiore ai sessant'anni titolari di pensione al minimo e loro familiari a carico purché appartenenti ad un nucleo familiare con un reddito complessivo lordo riferito all'anno precedente non superiore a €8.263,31 aumentato a €11.362,05 in presenza del coniuge non legalmente ed effettivamente separato, ulteriormente incrementato di €516,46 per ogni figlio a carico (esenzione per pensione al minimo) codificato nella Regione Veneto con **7R5**.

NOTE:

- per **nucleo familiare** deve intendersi quello rilevante ai **fini fiscali** (e non anagrafici), costituito dal beneficiario, dal coniuge non legalmente ed effettivamente separato (anche se non fiscalmente a carico) e dagli altri familiari a carico. Il coniuge fa sempre parte del nucleo fiscale anche se è fiscalmente indipendente (e presenta autonomamente la propria dichiarazione dei redditi) o non convivente (risiede in un'abitazione diversa da quella del coniuge). A seguito della **legge 20 maggio 2016, n. 76**, anche le persone dello stesso sesso unite civilmente, fanno parte dello stesso nucleo fiscale. Il minore di anni sei appartiene al nucleo fiscale dei genitori se coniugati. In caso di genitori conviventi, il minore di anni sei appartiene a nucleo fiscale del genitore cui il minore è fiscalmente a carico. Nel caso in cui il bambino sia fiscalmente a carico di entrambi i genitori, è possibile scegliere la situazione più favorevole, vale a dire considerare il bambino appartenente al nucleo del genitore il cui reddito non supera il limite previsto (€36.151,98);
- per **reddito "complessivo"** deve intendersi la somma dei redditi del nucleo familiare fiscale, compreso il reddito prodotto all'estero, più l'eventuale rendita catastale rivalutata dell'abitazione principale e delle relative pertinenze, più i redditi di natura fondiaria (terreni e fabbricati), e i redditi assoggettati ad imposta sostitutiva o agevolata (es. cedolare secca locazioni) al lordo degli oneri deducibili, delle detrazioni fiscali da lavoro e di quelle per carichi di famiglia. Non entrano a far parte del reddito complessivo i redditi a tassazione separata (arretrati di pensione, liquidazione, etc.);
- per **familiari a carico** devono intendersi le persone per le quali spettano le detrazioni per i carichi di famiglia e vengono identificati nei seguenti soggetti: coniuge non legalmente ed effettivamente separato con reddito non superiore a €2.840,51, figli naturali riconosciuti, figli adottivi e affidati o affiliati con reddito non superiore a €2.840,51, altri familiari che convivono con l'interessato o che ricevono dall'interessato assegni alimentari non risultanti da provvedimenti dell'autorità giudiziaria con reddito non superiore a €2.840,51 e precisamente: i genitori (compresi i genitori naturali e quelli adottivi); i generi e le nuore; il suocero e la suocera; i fratelli e le sorelle (anche unilaterali); i nonni e le nonne compresi quelli naturali). I soggetti, pur conviventi, che dispongano di redditi propri e siano quindi tenuti alla presentazione della dichiarazione ai fini IRPEF, costituiscono, con l'eccezione del coniuge, nuclei familiari autonomi;
- per **disoccupato** si intende esclusivamente il cittadino che abbia cessato per qualunque motivo (licenziamento, dimissioni, cessazione di un rapporto a tempo determinato) un'attività di lavoro dipendente e sia iscritto al Centro per l'impiego in attesa di nuova occupazione.